SISTEMAZIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

Il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 3 sostituisce quello stabilito dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1959, n. 1114.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 29 novembre 1962, n. 1688
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-finanziaria-del-bilancio-dell-azienda-delle-ferrovie/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it